

*Pignoramento di partecipazioni sociali: normativa applicabile*

Trib. Milano, sez. III, ordinanza 8 ottobre 2014 (Pres. Blumetti, rel. Sergio Rossetti)

**Procedura per espropriazione avente ad oggetto partecipazioni di una società a responsabilità limitata – Possibilità per il giudice dell'esecuzione di procedere con l'assegnazione delle quote pignorate in favore dei creditori – Condizioni e Limiti**

*In caso di pignoramento di partecipazioni sociali le norme dettate in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore possono trovare applicazione, al più analogica e salvi i limiti di compatibilità.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

premessi che

con provvedimento del 26.6.2014 il giudice dell'esecuzione disponeva, nell'ambito della procedura n. .../09 l'assegnazione delle quote della ... s.r.l. pignorate in danno di M ai creditori istanti;

il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di assegnazione di cui sopra e il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza qui reclamata, non sospendeva il provvedimento adottato e assegnava alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito;

la questione focale del reclamo attiene alla possibilità del giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una procedura per espropriazione avente ad oggetto le partecipazioni di una società a responsabilità limitata, di procedere con l'assegnazione delle quote pignorate in favore dei creditori e, ove si desse una positiva risposta alla questione, a quali condizioni e limiti;

con il provvedimento reclamato il giudice dell'esecuzione ha dato una risposta positiva alla questione di cui sopra, sostenendo, inoltre, la regolarità del procedimento seguito per l'assegnazione;

in particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto ammissibile il provvedimento di assegnazione delle quote sociali in base ai seguenti argomenti: a. in virtù del disposto di cui all'art. 505 c.p.c. deve ritenersi ammissibile l'istanza di assegnazione di quote sociali in considerazione dell'art. 588 c.p.c. applicabile estensivamente a tutti i beni oggetto di pignoramento, mobili e immobili; b. l'art. 529 c.p.c. si applica solo all'ipotesi di istanza di assegnazione c.d. immediata (prima del compimento di qualunque operazione di vendita) e non nella diversa ipotesi di istanza di assegnazione c.d. successiva, mentre il disposto di cui all'art. 539 c.p.c. si riferisce solo agli oggetti d'oro e d'argento; c. è possibile chiedere l'assegnazione delle partecipazioni solo nell'ipotesi in cui sia disposta la vendita con incanto e non se si proceda alla vendita a mezzo commissionario; d. deve escludersi l'interpretazione a contrario dell'art. 529 c.p.c. proposta dall'opponente; e. la novella che ha interessato l'art. 538 c.p.c. non va letta nel senso che sarebbe impraticabile l'assegnazione di beni mobili, ma piuttosto nel senso che

risulta esclusa la possibilità di disporre un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta, ma solo la riduzione di un quinto;

a sostegno del reclamo proposto, parte reclamante, dopo ampi richiami alla vicenda processuale e alla circostanza per cui reiteratamente, prima del provvedimento oggetto di opposizione e poi di reclamo, il giudice dell'esecuzione avesse ritenuto inammissibile l'istanza di assegnazione, ha dedotto che:

- in forza dell'art. 529 c.p.c. e argomentando a contrario dalla detta disposizione, l'assegnazione può essere chiesta solo nell'ipotesi in cui il pignoramento cada su titoli di credito e altre cose il cui valore risulti dal listino di borsa o di mercato; in particolare il reclamante ha evidenziato che, trattandosi di quote sociali, la disciplina applicabile sarebbe quella prevista per l'espropriazione dei beni mobili che oggi esclude – ad eccezione dei casi previsti dagli artt. 529 e 539 c.p.c. – la possibilità di procedere all'assegnazione dei beni mobili, non risultando più questa possibilità in conseguenza della novella che ha interessato l'art. 538 c.p.c.;

- il provvedimento impugnato violerebbe il disposto di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.: trattandosi di beni mobili, in particolare, il g.e. avrebbe dovuto fare applicazione diretta delle norme che ne regolano la vendita, senza applicare analogicamente le disposizioni concernenti le vendite immobiliari ed in particolare l'art. 588 c.p.c., ulteriormente precisando il senso del riferimento all'istituto dell'assegnazione di cui all'art. 505 c.p.c.;

- il provvedimento impugnato, inoltre, violerebbe il disposto di cui agli artt. 588 e 589 c.p.c. in quanto, siccome la vendita forzata costituisce un fenomeno unitario mentre le modalità concrete del suo svolgimento hanno un rilievo solo endoprocessuale, non avrebbe senso affermare la possibilità dell'assegnazione delle quote sociali a seconda che il giudice dell'esecuzione si sia determinato a vendere i beni staggiti con incanto (nel qual caso l'istanza sarebbe ammissibile) ovvero mediante commissario (nel qual caso l'istanza non sarebbe ammissibile);

- il provvedimento reclamato, inoltre, violerebbe ancora gli artt. 588 e 589 ed in particolare il termine di cui all'art. 588 c.p.c.: se ben si coglie il motivo di reclamo, il reclamante si duole del fatto che con l'ordinanza del 16/17 aprile 2012 il g.e. avesse disposto la vendita tramite commissario e poi, con provvedimento del 20.12.2013 avesse disposto una vendita con incanto facendo così “un uso disinvolto delle due discipline (mobiliare e immobiliare) utilizzandole unitariamente e alternativamente solo al fine di emettere (in modo inammissibile) il provvedimento di assegnazione”;

- il provvedimento, poi, avrebbe acriticamente accolto un'istanza di assegnazione in violazione dell'art. 589 c.p.c. nella parte in cui rimanda agli artt. 506 e 568 c.p.c. in quanto i creditori non avrebbero precisato l'entità del loro credito né il valore del bene pignorato, l'imitandosi a chiedere “l'assegnazione, pro quota, sulla base delle rispettive ragioni creditorie, delle quote pignorate”, anche dolendosi del mancato esame della presente censura da parte del giudice che ha redatto il provvedimento opposto;

- il provvedimento impugnato, poi, avrebbe travisato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 8731/2011, perché il GE non avrebbe potuto rideterminare il valore delle quote in € 729.600,00 disponendo la vendita con incanto, anziché in €

2.158.000,00 come originariamente fissato con l'ordinanza di vendita dell'aprile 2012; conseguentemente gli assegnatari delle quote avrebbero dovuto versare l'eccedenza del valore loro attribuito per circa € 1.400.000,00;

- il provvedimento impugnato, poi, sarebbe errato laddove ha escluso dalla possibilità di ottenere soddisfazione l'intervenuta tardiva X, sostenendo, in mancanza di una nota di precisazione del credito, che nulla sarebbe sopravanzato a seguito delle assegnazioni ai creditori procedenti, mentre, tenuto conto dell'asserito valore della quota (€ 2.158.000), ove gli assegnatari avessero versato il dovuto a norma dell'art. 506 c.p.c. anch'essa avrebbe potuto essere soddisfatta;

- il provvedimento impugnato, poi, avrebbe fatto un cattivo governo delle regole della soccombenza, tenuto conto che le eccezioni proposte dagli opposti erano di mero rito e sono state del tutto disattese dal giudice dell'esecuzione;

parte reclamata ha depositato memoria sostanzialmente chiedendo la conferma del provvedimento impugnato;

rilevato che

come sopra detto ed evidenziato, il nucleo centrale del reclamo si incentra sulla deduzione secondo cui la disciplina direttamente applicabile alla vendita delle partecipazioni sociali pignorate sarebbe quella dettata per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e non potrebbero trovare applicazione le norme in materia di assegnazione dettate per l'espropriazione immobiliare, né in via analogica, né in via estensiva;

il reclamante afferma nella sostanza che, trattandosi di valori mobiliari, le quote sociali dovrebbero essere trattate come beni mobili dotati di un substrato materiale e, come tali, assoggettati alle norme di cui al Capo II, Titolo II del Libro III del codice di rito civile, suscettibili di diretta applicazione nel caso di vendite di partecipazioni sociali, norme che non consentirebbero, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 529 e 534 c.p.c. l'esitazione dei beni staggiti mediante assegnazione;

il Collegio, pur all'esito della delibazione sommaria propria della presente fase, non ritiene di condividere questi assunti di fondo intorno cui ruota l'intero reclamo proposto, in disparte la considerazione per cui potrebbe risultare incerto, nella presente fattispecie, individuare quale sia l'interesse protetto del debitore che sarebbe stato violato;

ove, infatti, il giudice dell'esecuzione non avesse proceduto all'assegnazione delle quote sociali ai creditori al prezzo indicato con l'ordinanza del dicembre del 2013, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori riduzioni del quinto del prezzo base delle quote sociali, che con elevata probabilità razionale, sarebbe stata venduta ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello realizzato con l'assegnazione;

sul punto, infatti, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte è sufficientemente pacifica nel ritenere che non è sufficiente la mera violazione delle modalità che disciplinano la vendita per condurre all'accoglimento dell'opposizione, se non viene dedotto e non viene dimostrato che la violazione abbia comportato la lesione dell'interesse protetto del debitore di ricevere dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo detta violazione impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto (ad es. Cass. 14774/2014; Cass. 3950/2006);

peraltro nel caso di specie, per le ragioni che si diranno, il reclamo non sembra meritare comunque accoglimento;

la disciplina dell'espropriazione delle partecipazioni sociali è contenuta nell'art. 2471 c.c. che si limita ad affermare che: la partecipazione può formare oggetto di espropriazione, precisando che il pignoramento si attua con la notifica al debitore e la successiva iscrizione nel registro delle imprese; quanto alle modalità della vendita, poi, la norma si limita a prevedere che, nell'ipotesi in cui la partecipazione non sia liberamente trasferibile e non vi sia accordo tra debitore, creditore e società, la vendita si attui con il sistema dell'incanto;

la laconica disciplina dettata in materia di espropriazione delle partecipazioni societarie lascia di per sé irrisolto il problema di quale sia la disciplina processuale applicabile a tale forma di espropriazione ed in particolare, se sia applicabile direttamente la disciplina dettata dagli artt. 513 e ss. per l'espropriazione dei beni mobili, ovvero se questa disciplina possa essere applicata solo in via analogica e salvo il limite della sua compatibilità con le caratteristiche proprie dell'espropriazione delle quote sociali;

la disciplina dettata dal Capo II, Titolo II del Libro III del codice di rito civile sembra trovare al più un'applicazione solo analogica all'espropriazione delle partecipazioni sociali in virtù delle seguenti considerazioni:

1. gli artt. 513 e ss. c.p.c. presuppongono l'esistenza materiale del bene mobile oggetto dell'espropriazione come si ricava dai seguenti articoli: 513 (ricerca delle cose da pignorare), 514, 515 e 516 (tutti materiali i beni assolutamente, relativamente e in particolari circostanze impignorabili), 518 e 519 (forma e tempo del pignoramento), 520 e 521 (in materia di custodia) 523 e 524 (in materia di pignoramenti uniti e successivi);

tanto considerato, siccome la disciplina dettata per le espropriazioni mobiliari riguarda le cose dotate di un substrato materiale, solo in via analogica, la relativa disciplina potrebbe essere applicabile alle partecipazioni sociali che, evidentemente, sono prive di un substrato materiale;

2. il pignoramento di quote sociali si esegue in via "documentale", mediante notifica di un atto al debitore e alla società e successiva iscrizione dell'atto di pignoramento nel registro delle imprese: tale forma di pignoramento, come osservato da autorevole dottrina, richiama da vicino la forma (pure documentale) di pignoramento dei beni immobili più che la disciplina del pignoramento dei valori mobiliari che si attua, anche nell'ipotesi di beni iscritti nei pubblici registri, nelle forme di cui all'art. 518 c.p.c. e, quindi, tramite individuazione e descrizione dei beni da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario;

quale che sia il significato da attribuire all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di pignoramento (ma analoghe incertezze esistono in ordine alla natura costitutiva o dichiarativa della trascrizione nelle espropriazioni immobiliari), deve infatti affermarsi che il pignoramento di quote sociali è una fattispecie a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento tanto la notifica di un atto quanto la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, mentre anche con specifico riferimento ai beni mobili iscritti in pubblici registri, la trascrizione dell'atto nei detti registri non costituisce una formalità necessaria per il compimento del pignoramento (che si attua comunque nelle forme stabilite dall'art. 518 c.p.c.) e assolve all'esclusiva funzione di regolare il conflitto tra il creditore pignorante e successivi acquirenti del bene come confermato dagli artt. 2693 c.c. che richiede la trascrizione del

pignoramento (già perfezionato) sui beni mobili solo agli effetti di cui agli artt. 2913 e ss. c.c.;

connesso ai profili sopra richiamati e ad ulteriore riprova della spiccata originalità del pignoramento di quote sociali, inoltre, si devono menzionare, poi, proprio i profili attinenti all'opponibilità ai terzi dell'atto di pignoramento di quote sociali: se, infatti, per i beni immobili e i mobili registrati vale la regola sancita dall'art. 2914 n. 1, nell'ipotesi di pignoramento di quote sociali il conflitto tra creditore pignorante e acquirente viene risolto in favore di chi per primo iscrive l'atto, ma solo se in buona fede, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2470, comma 3, e 2193, commi 1 e 2 del codice civile;

3. depono, ancora, nel senso dell'assoluta peculiarità della disciplina relativa ai pignoramenti di partecipazioni sociali la considerazione per cui, almeno prima della riforma del 2003, la giurisprudenza della Suprema Corte era pacifica nel ritenere che il pignoramento delle partecipazioni sociali si eseguisse nelle forme del pignoramento presso terzi (cfr. ad es. Cass., 14.3.1957, n. 859; Cass., 11.7.1962, n. 1835; Cass., 28.2.1964, n. 454; Cass., 27.1.1984, n. 640; Cass., 12.12.1986, n. 7409; Cass., 9.12.1992, n. 13019; Cass., 4.4.1997, n. 2926), con ciò escludendo l'applicabilità della disciplina dettata in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore al previgente articolo 2480 c.c.;

4. l'analisi del sistema delle esecuzioni per espropriazione forzata nel loro complesso, inoltre, sembrerebbe portare ad una conclusione diversa da quella raggiunta da parte reclamante che dalla natura di valore mobiliare delle partecipazioni sociali vorrebbe trarne la necessità di seguire il modello dettato per l'espropriazione mobiliare diretta per la vendita dei detti beni in sede di esecuzione forzata;

come evidenziato da attenta dottrina subito dopo l'entrata in vigore delle novelle del 2005 e 2006, infatti, nel ridisegnato quadro delle espropriazioni forzate, un ruolo di assoluta importanza ha assunto il custode dei beni pignorati;

la dottrina che più autorevolmente si è occupata delle problematiche attinenti alla espropriazione delle partecipazioni societarie, poi, non ha mancato di sottolineare che le disposizioni normative in tema di custodia dei beni pignorati contenute negli articoli 520, 546 e 559 c.p.c. evidenziano che l'esigenza della custodia deve essere soddisfatta sin dall'inizio della procedura esecutiva, contestualmente alla costituzione del vincolo di pignoramento;

ebbene, proprio con riferimento a tale momento imprescindibile di ogni espropriazione forzata, si è affermato che la disciplina di cui all'art. 2471 c.c. è muta e che le norme dettate in materia di espropriazione mobiliare diretta presso il debitore (in cui è l'ufficiale giudiziario a nominare il custode a norma dell'art. 520 c.c.) non possono evidentemente sopperire a tale carenza normativa - atteso che in tale forma di espropriazione l'ufficiale giudiziario si limita a notificare l'atto di pignoramento al debitore e alla società - sicché per ragioni legate all'analogia strutturale tra pignoramento di quote e pignoramento immobiliare (trattandosi in entrambe le ipotesi di un pignoramento c.d. "documentale"), non può non ritenersi applicabile, analogicamente, la disciplina di cui all'art. 559 c.p.c.;

proprio in considerazione dell'importanza del ruolo del custode e dell'analogia strutturale tra pignoramento di quote sociali e pignoramento immobiliare, parimenti caratterizzate da modalità

“documentali” per la loro attuazione in quanto tanto nel pignoramento di quote quanto nel pignoramento immobiliare il vincolo si attua con la notifica di un atto e la successiva iscrizione (nel caso di pignoramento di quote) o trascrizione (nel caso di pignoramento immobiliare) in un pubblico registro, questo Tribunale in un recente arresto (in r.g.e. 10085435/13) ha concluso nel senso che il pignoramento di quote sociali non può validamente costituirsi nelle forme del pignoramento presso terzi, nemmeno se l’atto di pignoramento risulti iscritto nel registro delle imprese;

5. un ulteriore argomento a conferma del fatto che in caso di pignoramento di partecipazioni sociali le norme dettate in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore possono trovare applicazione, al più analogica e salvi i limiti di compatibilità, si potrebbe trarre dall’art. 553, comma 2, c.p.c. a mente del quale nell’espropriazione presso terzi – che si conclude normalmente con un provvedimento di assegnazione – se le somme dovute dal terzo sono esigibili in un termine maggiore di novanta giorni e i creditori non ne chiedono l’assegnazione, si applicano le regole stabilite per la vendita di cose mobili ai sensi degli artt. 529 e ss.; laddove il legislatore ha ritenuto di applicare le norme sulla vendita di beni mobili (e quindi sui diritti reali su beni mobili), anche alle ipotesi di vendita di diritti di credito, ciò ha fatto espressamente: da ciò consegue che, in mancanza di un’analogia previsione nel testo di cui all’art. 2471 c.c., ove l’interprete giungesse ad affermare l’applicabilità della disciplina dettata per le vendite di diritti reali su beni mobili, anche alle vendite delle quote sociali (la cui natura giuridica risulta estremamente controversa), ciò potrebbe affermare solo seguendo un ragionamento analogico e non ritenendo applicabile in via diretta la disciplina sull’espropriazione mobiliare presso il debitore;

tanto considerato, non sembra potersi concludere, pur nella necessaria delibazione sommaria propria del presente provvedimento, come pretende il reclamante, che la disciplina dettata in materia di espropriazione mobiliare sia sic et simpliciter applicabile alla disciplina in materia di pignoramento di quote sociali;

deve piuttosto porsi l’accento sul fatto che il pignoramento di quote sociali presenta caratteristiche sue proprie e che tali caratteristiche devono essere considerate nell’individuazione della disciplina applicabile alla vendita, considerando che, ove si affermi la possibilità di applicare alle vendite di quote sociali la disciplina dettata per l’espropriazione presso il debitore a tale risultato si può giungere – salvo il limite della compatibilità – solo facendo applicazione analogica della ridetta disciplina e non affermando che le regole di cui agli artt. 513 e ss. trovano diretta applicazione nel caso di pignoramento di quote sociali;

tanto premesso in ordine alle condizioni di applicabilità della disciplina sulle espropriazioni mobiliari, con più specifico riferimento al provvedimento di assegnazione, valgono le seguenti considerazioni;

le norme generali del codice di rito civile in materia di espropriazione (artt. 505 e 506 c.p.c.) prevedono la possibilità di procedere all’esitazione del bene staggito mediante assegnazione;

il previgente articolo 538 c.p.c. prevedeva espressamente la possibilità di assegnare il bene al valore indicato dal giudice dell’esecuzione in caso di asta deserta;

il provvedimento di assegnazione costituisce il normale mezzo di esitazione del diritto staggito nell'ambito delle espropriazioni presso il terzo;

gli artt. 588 e ss., poi, regolano l'assegnazione nelle vendite immobiliari; in tutte le ipotesi sopra considerate il provvedimento di assegnazione non nuoce, ma giova al debitore esecutato: nell'ipotesi di mobili e immobili la fissazione di un prezzo base, unitamente all'effettuazione di una vendita pubblica esclude che il debitore possa ricevere documento dal provvedimento di assegnazione; quanto al pignoramento presso terzi, il provvedimento di assegnazione in linea di massima giova al debitore perché viene assegnato al creditore tutto quanto a lui dovuto dal terzo e si pongono, piuttosto, questioni legate alla tutela del creditore che il codice civile risolve con il disposto di cui all'art. 2828 c.c.; ove, poi, si giungesse alla vendita – ipotesi eccezionale in tale forma di espropriazione - il credito subirebbe una falciatura conseguenziale al rischio di inadempimento che l'acquirente del diritto di credito assumerebbe su di sé, sicché (salvo il limite del 2828 c.c.) sarebbe sempre preferibile giungere all'assegnazione anziché alla vendita del credito;

molto si è scritto in ordine alla possibilità, nelle vendite mobiliari, di procedere tuttora con un provvedimento di assegnazione, ma anche ove si ammettesse l'impossibilità di accedere alla soluzione positiva (ma la soluzione non è affatto pacifica né in dottrina né in giurisprudenza giungendo tale interpretazione ad abrogare implicitamente il disposto di cui all'art. 505 c.p.c. che, nel richiamare "le regole contenute nelle successive norme" faceva esplicito riferimento all'art. 538, comma 2, c.p.c., atteso che gli artt. 529 e 539 c.p.c. non sono stati toccati dalla riforma; nell'ordinanza reclamata, inoltre, il g.e. aveva esattamente posto l'accento su una plausibile ricostruzione storico sistematica dell'intervento normativo, cfr. punto e) dell'ordinanza impugnata), si dovrebbe osservare che tale norma (che si vorrebbe ricavare a contrario dal disposto di cui all'art. 529 c.p.c. insieme alla constatazione che nelle vendite mobiliari manca oggi una norma espressa del tenore di quella del previgente articolo 538, comma 2, c.p.c.) nel complessivo sistema delle vendite forzate, avrebbe natura di norma eccezionale, prevedendo la norma generale di cui agli artt. 505 e 506 c.p.c. la possibilità di procedere all'assegnazione, e conseguentemente, in virtù dell'art. 14 disp. prel. c.c. non potrebbe trovare applicazione che per l'ipotesi ivi considerata e, quindi, per l'ipotesi di istanza di assegnazione avente ad oggetto un bene corporale mobile privo di un valore di borsa o di mercato;

ne consegue che, potendosi al più analogicamente applicare la normativa sulle espropriazioni mobiliari alla normativa sulle espropriazioni di partecipazioni sociali, nell'ambito dell'espropriazione di partecipazioni sociali, in forza dell'art. 14 disp. prel. c.c., non trova applicazione la regola eccezionale che, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, dovrebbe ricavarsi dal disposto di cui all'art. 529 c.p.c. in conseguenza della novella che ha coinvolto l'art. 538 c.p.c.;

di conseguenza nulla osta a che, nelle procedure per espropriazione delle partecipazioni sociali, in applicazione (questa volta necessariamente diretta a norma dell'art. 12 disp. prel. c.c.) delle norme sull'espropriazione in generale, le partecipazioni siano assegnate ai creditori istanti;

ciò chiarito il reclamante si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto un "uso disinvolto delle discipline [previste per la vendita] mobiliare e immobiliare utilizzandole unitariamente e alternativamente

solo al fine di emettere (in modo inammissibile) il provvedimento di assegnazione;

in particolare il reclamante, citando autorevole dottrina, ha affermato che “ai sensi dell’art. 503 c.p.c. la vendita forzata può effettuarsi “con incanto” o “senza incanto” secondo le forme previste [...] Tale disposizione, come già anticipato, ha natura programmatica poiché, pur rinviando alla regolamentazione dettata dalle norme di settore ha la funzione di tratteggiare le linee di fondo dell’istituto e di evidenziare come la vendita forzata, qualunque sia la forma utilizzata per il suo espletamento, costituisce un fenomeno unitario sotto il profilo normativo e funzionale”;

sostanzialmente il reclamante afferma l’illogicità del provvedimento reclamato laddove enuncia che solo nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione proceda con una vendita all’incanto sarebbe predicabile un’esitazione delle partecipazioni staggite con lo strumento dell’assegnazione;

il Collegio ritiene allo stato di condividere il rilievo che, però, in base alle considerazioni che precedono, porta a risultati diametralmente opposti rispetto a quello predicati da parte reclamante;

siccome, in applicazione della regola generale di cui agli artt. 505 e 506 c.p.c. il giudice dell’esecuzione può giungere all’assegnazione delle quote sociali, risultando (se sussistente) al più eccezionale la norma che vieterebbe al giudice di giungere all’assegnazione di beni mobili, deve affermarsi che, sussistendone i requisiti, il giudice dell’esecuzione possa giungere sempre all’assegnazione delle quote sociali, indipendentemente dal sistema scelto per la vendita delle ridette quote (con incanto, senza incanto, eventualmente delegando tali operazioni a norma dell’art. 534 bis c.p.c., ovvero tramite commissionario a norma dell’art. 532 c.p.c.);

le modalità previste per l’assegnazione delle quote, poi, non possono che essere tratti, dal combinato disposto degli artt. 505, 506, 588 e 589 c.p.c. e dai principi che quelle norme affermano, così come opinato da quella parte della dottrina e della giurisprudenza che, nonostante la novella che ha interessato l’art. 538 c.p.c., ritengono che, anche nell’espropriazione di beni mobili l’esitazione dei beni staggiti può avvenire tramite assegnazione;

i principi che si ricavano dalle norme sopra considerate vanno nel senso che intanto può procedersi ad assegnazione in quanto il diritto oggetto di pignoramento sia stato stimato e sia stato esperito almeno un tentativo di vendita;

a tali condizioni, infatti, il processo esecutivo è in grado di raggiungere il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (cfr. SSUU 11198/1995), senza che il debitore possa dolersi di avere subito una qualsiasi forma di pregiudizio;

a tal fine non è in alcun modo necessario procedere con una vendita all’incanto: nelle procedure per espropriazione immobiliare, infatti, il legislatore ha previsto quale sistema per le vendite dei beni staggiti un sistema che consta di due passaggi entrambi imprescindibili e consistenti in un tentativo di vendita senza incanto seguito da un tentativo di vendita all’incanto;

nel sistema previsto per le espropriazioni immobiliari, allora, ciascun tentativo di vendita si esaurisce con la celebrazione dell’incanto;



solo per tale ragione, allora, il legislatore richiede che le istanze di assegnazione non possano essere valutate che a seguito dell'incanto: solo l'incanto, infatti, determina l'esaurimento del tentativo di vendita quale elemento imprescindibile per giungere all'assegnazione dei beni in favore dei creditori, mentre la necessità di depositare entro 10 giorni prima della vendita con incanto l'istanza di assegnazione non va sopravvalutata (tanto che in dottrina si discute se l'istanza tardivamente depositata sia ininfluenza o determini l'inammissibilità dell'istanza ovvero sia preclusa solo dal nuovo provvedimento che disponga la vendita) e si spiega con la novella che ha interessato, in una più complessiva ottica di sistema, anche l'istituto dell'assegnazione, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di procedere immediatamente ad un nuovo esperimento di vendita, senza attendere – come prevedeva l'originario art. 590 c.p.c. – la celebrazione di una udienza successiva all'incanto per provvedere su eventuali istanze di assegnazione;

stando così le cose, allora, in caso di espropriazione di quote sociali, il giudice dell'esecuzione intanto potrà giungere all'assegnazione delle ridette quote in quanto, previa stima, abbia già proceduto all'esecuzione di una vendita, sia essa disposta senza o con incanto ovvero tramite commissionario;

siccome, poi, nel caso di specie il giudice dell'esecuzione aveva eseguito plurime vendite (anche avvalendosi di diversi moduli procedurali) l'istanza di assegnazione proposta dai creditori risultava senz'altro ammissibile perché in conseguenza di una vendita (nel caso, all'incanto) non erano state fissate ulteriori vendite e già risultava in atti un'istanza di assegnazione su cui il giudice pure doveva provvedere in applicazione analogica dell'art. 591 c.p.c., prima di procedere ad un eventuale ribasso del prezzo;

quanto alle ulteriori doglianze mosse da parte reclamante deve osservarsi che in modo pienamente conforme ai principi affermati dalla nota sentenza della Suprema Corte n. 8731/11 il giudice dell'esecuzione ha assegnato le quote di cui si discute al valore di € 729.600,00, giusto il provvedimento del 20.12.2013 con il quale non si era limitato a ridurre il prezzo in conseguenza della precedente asta andata deserta, ma aveva piuttosto adottato una nuova ordinanza di vendita modificando il sistema procedimentale e passando all'incanto, ciò che evidentemente fuoriesce sia dall'ipotesi di cui all'art. 535 c.p.c. (mera riduzione di un quinto per il nuovo incanto nelle vendite mobiliari) sia dall'ipotesi di cui all'art. 591 c.p.c. (riduzione del quarto e possibilità di fissare nuove condizioni di vendita, ma nell'ambito dell'imprescindibile binomio della vendita senza incanto seguita dalla vendita con incanto al prezzo eventualmente ridotto);

parte reclamante, ancora, si duole della scelta del giudice dell'esecuzione di procedere con l'emissione di un'ordinanza di vendita all'incanto, ma tali profili il debitore esecutato avrebbe dovuto proporre insorgendo contro l'ordinanza che aveva riaperto la fase autorizzativa della vendita e non contro il provvedimento di assegnazione (cfr. da ultimo Cass. 8145/2014);

quanto alla deduzione secondo cui il provvedimento, poi, avrebbe acriticamente accolto un'istanza di assegnazione in violazione dell'art. 589 c.p.c. nella parte in cui rimanda agli artt. 506 e 568 c.p.c. in quanto i creditori non avrebbero precisato l'entità del loro credito né il valore del bene pignorato, l'imitandosi a chiedere "l'assegnazione, pro quota, sulla

base delle rispettive ragioni creditorie, delle quote pignorate”, anche dolendosi del mancato esame della ridetta censura da parte del giudice che ha redatto il provvedimento opposto deve osservarsi che il giudice dell’esecuzione, sulla base degli atti disponibili ha 1. esattamente individuato l’oggetto del pignoramento (l’88% delle quote dell’... S.r.l.); 2. determinato il valore della quota (in € 729.600,00), in conseguenza dell’emissione di una nuova ordinanza di vendita e tenuto conto degli esperimenti d’asta andati deserti; 3. proceduto alla graduazione e determinazione dei crediti, anche in considerazione delle spese legali sostenute dai creditori intervenuti tempestivamente, procedendo a determinare in € 900.255,53 le ragioni di credito azionate tempestivamente; 4. attribuito a ciascun creditore istante (tutti gli intervenuti tempestivamente), in considerazione delle ragioni di credito riconosciute, una percentuale delle quote pignorate, così per relationem determinando la misura della soddisfazione di ciascun credito; 5. di conseguenza, ha escluso che il creditore chirografario tardivo potesse utilmente procedere alla distribuzione;

quanto alla censura relativa alle spese riconosciute in favore dei creditori in sede di opposizione all’esecuzione, la questione dovrà essere risolta dal giudice del merito della causa oppositiva in considerazione del dictum della Suprema Corte con sentenza n. 22033/2011;

in conclusione il reclamo proposto deve essere respinto;

la particolarità e la novità della questione sottoposta per la prima volta all’esame del Tribunale impone la compensazione integrale delle spese della presente fase.

PQM

rigetta il reclamo proposto da ...;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase.

Milano, 8 ottobre 2014  
Il Presidente  
Dott. Giuseppe Blumetti